



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 26 aprile 2010 n.79

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di prevenire frodi ai fini dell'evasione IVA e l'urgenza di contrastare immediatamente ed efficacemente comportamenti fraudolenti che stanno creando notevoli distorsioni e anomalie in materia di interscambio determinando anche forti negative ripercussioni sui rapporti con l'Italia;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 2 adottata nella seduta del 20 aprile 2010;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ITALIA**

### **Art. 1**

Gli operatori economici che cedono ad operatori economici residenti o domiciliati in Italia i beni indicati al successivo articolo 2 devono effettuare le cessioni di tali beni con la procedura di cui all'articolo 7 lettera A) della Legge 21 dicembre 1993 n. 134, ossia con addebito dell'IVA.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti degli operatori economici sammarinesi che producono effettivamente, anche presso terzi, i beni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

### **Art. 2**

I beni ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1° sono i seguenti:

- a) elettrodomestici ad esclusione di quelli da incasso;
- b) apparecchi radiotelevisivi;
- c) lettori di dischi;
- d) strumenti informatici e computer;
- e) apparecchiature informatiche periferiche e software;
- f) cd vergini, dvd vergini, bluray disc vergini;
- g) apparecchi e supporti informatici audio, video, dati ed elettronici di intrattenimento;
- h) apparecchi telefonici di qualunque genere;
- i) componenti e apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e telefonia;
- j) articoli e prodotti per la fotografia e cinematografia;
- k) zucchero.

Con Regolamento del Congresso di Stato può essere modificato l'elenco dei beni di cui al presente articolo.

### **Art. 3**

All'operatore economico che viola le disposizioni dell'articolo 1 comma 1° e 2° del presente decreto è applicata dall'Ufficio Tributario la sanzione pecuniaria amministrativa di importo doppio rispetto all'IVA da prepagarsi e non versata.

Qualora l'operatore incorra nella violazione delle disposizioni dell'articolo 1 comma 1° e 2° del presente decreto su un imponibile di cessioni di importo superiore a € 10.000,00 viene immediatamente sospesa la licenza dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, su segnalazione dell'Ufficio Tributario, e applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di cui al precedente comma.

Qualora l'operatore economico non si avvalga delle facoltà di cui al primo capoverso del primo comma dell'art. 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni o non proceda al pagamento dell'intera somma entro 30 giorni successivi al termine ivi previsto, l'Ufficio Tributario ne dà comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale nell'ipotesi di non superamento della soglia di cui al secondo comma del presente articolo applica la sospensione della licenza mentre nel caso di superamento della soglia applica la revoca della licenza d'esercizio.

Se l'operatore economico provvede, nei termini di cui al precedente comma, al pagamento della sanzione, l'Ufficio Industria su richiesta della parte interessata riattiva la licenza nell'ipotesi di sospensione.

Qualora l'operatore incorra nella violazione delle disposizioni del presente decreto su un imponibile di cessioni di importo superiore a € 100.000,00 ovvero incorra in violazioni ripetute e reiterate, è assoggettato comunque al provvedimento di revoca della patente d'esercizio adottato dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma del presente articolo.

Agli effetti del presente decreto si considerano violazioni ripetute e reiterate le violazioni intervenute 3 volte nel periodo di validità del presente decreto.

### **Art. 4**

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano sulle cessioni poste in essere dal 1° maggio 2010 e fino al 31 dicembre 2010.

### **Art. 5**

Per quanto non disciplinato dal presente decreto restano in vigore le disposizioni previste dal vigente Regolamento approvato dal Congresso di Stato con delibera n. 8 del 29 Luglio 1997.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 aprile 2010/1709 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Marco Conti – Glauco Sansovini*

p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
Il Segretario di Stato  
*Marco Arzilli*